SENT. N. 111/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23925** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-D. DI C.M., p.i. *omissis*, con sede in *omissis*, Via *omissis*, cessata in data 30/09/2014, in persona del titolare, legale rappresentante C.M., c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in Via *omissis*;

-C.M., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in Via *omissis*, in proprio e nella qualità di titolare, rappresentante legale dell'impresa individuale D. DI C.M.

Nessuno costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons. Massimo Valero, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

La Procura contabile ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe per sentirle condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 46.511,71 a titolo di danno erariale, in relazione al finanziamento erogato da Finpiemonte spa, a seguito di domanda presentata in data 13/1/2010 e sottoscritta dal convenuto C.M. in

qualità di titolare, legale rappresentante della impresa individuale D.

DI C.M., su apposito bando approvato ex l. r. n. 21/1997

rubricato come *Allegato A – Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi (estratto della D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007*).

Dagli atti versati in giudizio si desume che:

-il finanziamento è stato erogato in data 10/6/2010 per l'ammontare di euro 84.700,00, di cui euro 59.290,00 con fondi regionali ed euro 25.410,00 con fondi bancari, ad unica soluzione e a tasso zero;

-in data 1/6/2011 l'impresa ha trasferito la sede legale;

-in data 10/6/2011 è scaduto il termine per la conclusione della realizzazione dell'investimento;

-in data 10/7/2011 è scaduto il termine per la rendicontazione e non è stata

presentata a Finpiemonte alcuna rendicontazione.

La Procura contabile evidenzia che nella domanda per il finanziamento il sig. C.M. ha sottoscritto di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente i contenuti e le modalità espresse nel Programma regionale degli interventi nel caso specifico rubricato quale - *Allegato A - Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 - Programma regionale degli Interventi* (*estratto della D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007*), e nel testo della Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 "*Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato*" s.m.i, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto di credito convenzionato (doc. 07– *All.2_Convenzione Credito Piemontese.pdf*), quindi di "*essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopracitati impegni, potrà essere immediatamente revocato il finanziamento erogato, con proprio obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio".*

Inoltre, il legale rappresentante sottoscrittore della domanda ha garantito fin dalla presentazione della stessa: "……..*3. di inviare al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. — Galleria San Federico 54 — 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda…*".

Dagli atti versati in giudizio, si desume inoltre che:

-in data 4/2/2014 è intervenuta la revoca degli affidamenti bancari;

-in data 30/9/2014 l'impresa individuale è cessata;

-a seguito della mancata presentazione del rendiconto, con provvedimento di revoca del 29/9/2017, Finpiemonte S.p.A., ha intimato la restituzione della somma quantificata in complessivi euro 46.511,71 (debito residuo ed oneri di agevolazione);

-con successivi atti di costituzione in mora del 16/9/2020 e del 4/3/2021 Finpiemonte spa ha chiesto il pagamento della somma di euro 46.511,71, somma confermata da ultimo da Finpiemonte con nota del 16/10/2023 alla Procura contabile.

La Procura, dopo l'invito a dedurre, ha emesso atto di citazione per il danno erariale correlato alla mancata presentazione della prescritta rendicontazione di spesa e all'omessa restituzione delle somme indebitamente percepite.

Nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., di parte convenuta, in quanto nessuno risulta costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui "*il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi,* […] *risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi*

obblighi" e che "*il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente*" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, "*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte delle parti convenute - rimaste peraltro contumaci nel presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della

finalità pubblica.

2.3. Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale, deve ritenersi responsabile per l'inadempimento del menzionato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, il titolare legale rappresentante qui convenuto C.M. che ha sottoscritto la domanda di finanziamento in data 13/1/2010.

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse poi, sono senz'altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, quale titolare legale rappresentante dell'impresa percettrice.

Il predetto convenuto ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della impresa, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte spa; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

Egli deve quindi rispondere dell'ammanco pubblico qui contestato.

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento del danno ammontante ad euro 46.511,71 (quarantaseimilacinquecentoundici/71).

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto:

- **dichiara la contumacia** di D. DI C.M. e di C.M. in proprio e in qualità di titolare, legale rappresentante dell'impresa D.M. DI C.;

- **condanna** D. DI C.M. e C.M. in proprio e in qualità di titolare, legale rappresentante dell'impresa D. DI C.M., al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.a., dell'importo di euro 46.511,71 (quarantaseimilacinquecentoundici/71), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento *de quo* sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Condanna D. DI C.M. e C.M. in proprio e in qualità di titolare, legale rappresentante dell'impresa D. DI C.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in euro 393,45 (trecentonovantatré/45).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Alessandra OLESSINA, Consigliere estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Il Giudice estensore	Il Presidente
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente